

TAX & LEGAL NEWS



Numero 12 del 5 luglio 2017

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Le disposizioni attuative in materia di “split payment IVA”

Approvazione dei modelli di garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente

...

INTERPRETAZIONI

La plusvalenza fiscale da “sale and lease back” segue le regole civilistiche

Le spese rimborsate dal datore di lavoro per l’utilizzo promiscuo del telefono cellulare da parte dei dipendenti

La società semplice holding di partecipazioni senza reddito non presenta dichiarazioni

Le note di variazione in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento del cessionario o committente

Chiarimenti in materia di versamento del saldo IVA

GIURISPRUDENZA

La diversa natura degli indennizzi e dei compensi degli amministratori

Il beneficiario effettivo determina l’applicabilità della ritenuta sugli interessi

La gratuità dell’incarico dell’amministratore

La disapplicazione della prescrizione per gravi frodi IVA

...

DOTTRINA

La traduzione in lingua italiana dei principi di revisione internazionali sugli incarichi di assurance (ISAE)

Assonime analizza le nuove norme sul bilancio di esercizio

Gli effetti del principio di derivazione rafforzata secondo Assonime

...

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

GIURISPRUDENZA

La diversa natura degli indennizzi e dei compensi degli amministratori

Possono essere assegnati agli amministratori, secondo lo statuto, sia indennità sia compensi, tenendo ben presente la loro diversa natura.

In particolare:

- l'indennità è intesa come una somma di denaro dovuta ad un soggetto per un pregiudizio da lui subito non per effetto di un atto illecito (e quindi a titolo di risarcimento da responsabilità civile), ma a titolo di ristoro patrimoniale che consegue a fatti che limitano o sacrificano diritti altrui ma che non sono antiggiuridici in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge. Pertanto, l'indennità va tenuta distinta dal risarcimento sia in quanto non consegue alla violazione di un obbligo, sia in quanto non è diretta a reintegrare appieno la sfera giuridica sacrificata;
- viceversa, il compenso è una vera e propria retribuzione tesa a remunerare esaustivamente, sul piano economico, quella prestazione.

Riportando questi concetti al caso esaminato, il Tribunale di Milano conclude che, anche solo per la sua oggettiva entità, all'attribuzione patrimoniale deliberata nell'assemblea non può essere riconosciuta natura meramente indennitaria, ma va riconosciuta natura retributiva. Tenuto conto di ciò, si rileva che i compensi non sono stati parametrati agli utili conseguiti dalla società (come vuole lo statuto), ma a entità economiche (le prestazioni lavorative dei soci come operai specializzati o capiofficina) completamente diverse. Si tratta quindi di una palese violazione dello statuto che rende illegittima la deliberazione del verbale assembleare.

Tribunale di Milano, sentenza n. 1157 del 30/01/2017

DOTTRINA

La traduzione in lingua italiana dei principi di revisione internazionali sugli incarichi di assurance (ISAE)

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la collaborazione di Assirevi, ha tradotto in italiano i seguenti principi internazionali sugli incarichi di assurance:

- ISAE n. 3000 (revised) ("Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell'informativa finanziaria storica");
- ISAE n. 3400 ("Esame dell'informativa finanziaria prospettica");
- ISAE n. 3402 ("Relazioni di assurance sui controlli presso un fornitore di servizi");
- ISAE n. 3420 ("Incarichi di assurance finalizzati a emettere una relazione sulla compilazione dell'informativa finanziaria pro-forma inclusa in un prospetto").

Il processo di traduzione dei principi in commento è stato approvato dall'IFAC (International Federation of Accountants) e la traduzione è stata svolta in conformità al "Policy Statement - Policy for Translating and Reproducing Standards Published by IFAC".

IAASB, principi di revisione internazionali sugli incarichi di assurance

Assonime analizza le nuove norme sul bilancio di esercizio

Assonime ha analizzato le disposizioni introdotte nel Codice civile dal D.lgs n. 139/2015, riscontrando una serie di criticità di applicazione delle novità introdotte, tra le quali rientra l'approccio per categorie dimensionali e, più nello specifico, la problematica legata al fatto che i criteri di individuazione delle micro-imprese (così come concepiti dal legislatore) mal si attagliano alle particolari caratteristiche di alcune imprese come, ad esempio, alle holding, con la conseguenza che questi soggetti potrebbero essere qualificati come micro-imprese anche quando fanno parte di gruppi societari che rappresentano realtà economiche medie o grandi. Quando ciò si verifica, la società holding non ha la possibilità di valutare al fair value i contratti derivati. Sotto altro profilo è da notare che, in linea di principio, anche le imprese piccole e le micro-imprese sono comunque tenute ad applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma in tutte le ipotesi per le quali non sia prevista espressa eccezione, nonché nelle ulteriori fattispecie individuate dai nuovi OIC. Tuttavia, la complessità legata all'applicazione del principio di rappresentazione sostanziale non appare pienamente conciliabile con l'obiettivo di ridurre gli oneri e gli adempimenti delle imprese più piccole. Inoltre, resta ancora aperto il tema della possibilità di estendere alle società di persone l'approccio per categorie dimensionali previsto per le società di capitali, e quindi la distinzione tra micro-imprese, imprese piccole e medio-grandi.

Assonime, circolare n. 14 del 21/06/2017

IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONI

La plusvalenza fiscale da “sale and lease back” segue le regole civilistiche

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nel caso di una società che pone in essere un'operazione di “sale and lease back” rappresentata dalla vendita di un terreno edificabile alla società di leasing e la stipula di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il terreno ceduto e il fabbricato costruito con il finanziamento della società di leasing, da un punto di vista contabile, la plusvalenza realizzata dalla società per la vendita del terreno deve essere imputata a Conto economico a partire dal momento in cui decorre il contratto di locazione finanziaria e ripartita durante la durata del contratto stesso.

Inoltre, con la modifica all'articolo 83 del TUIR che ha introdotto, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del Codice civile, regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile (estendendo, ove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter), assume rilievo, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la rappresentazione contabile sintetizzabile nei concetti di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale, così come regolamentata dai principi contabili nazionali.

Alla luce della nuova formulazione dell'articolo 83 del TUIR, deve ritenersi che la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l'operazione in esame debba assumere rilevanza anche ai fini fiscali.

Pertanto, la plusvalenza realizzata dalla società concorrerà alla formazione del reddito:

- 1) ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria;
- 2) a partire dal momento in cui inizia a decorre il contratto di locazione finanziaria.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 77 del 23/06/2017

Le spese rimborsate dal datore di lavoro per l'utilizzo promiscuo del telefono cellulare da parte dei dipendenti

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dai dipendenti per l'utilizzo del proprio telefono cellulare per finalità anche aziendali costituisce nei confronti di quest'ultimi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.

Ad avviso dell'Agenzia, la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso di specie:

- non emerge neanche il costo rimborsato riguardo il servizio di telefonia utilizzato nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, atteso che la stessa società afferma che questo rimborso è determinato forfetariamente per venire incontro alle esigenze dei dipendenti ai quali, in questo modo, verrebbe consentito "un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili .. e offerte dalla tecnologia presente sul mercato";
- il collegamento tra l'uso del cellulare e l'interesse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore telefonico.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 74 del 20/06/2017

La società semplice holding di partecipazioni senza reddito non presenta dichiarazioni

Secondo la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, una società semplice che svolge attività di gestione statica di partecipazioni, la quale nel corso del periodo d'imposta non ha conseguito alcun reddito poiché non ha percepito dividendi né ceduto partecipazioni, non è tenuta alla presentazione della dichiarazione in virtù delle disposizioni degli articoli 1, comma 1 e 6 del D.P.R. n. 600/1973.

DRE Piemonte, interpello n. 901-171/2017 del 07/04/2017

GIURISPRUDENZA

Il beneficiario effettivo determina l'applicabilità della ritenuta sugli interessi

La nozione di "beneficiario effettivo", introdotta dalle convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni, deve intendersi in senso sostanziale. In questo senso si considera tale colui che trae un effettivo vantaggio economico dal pagamento degli interessi, con esclusione dei meri intermediari, ovvero di coloro che solo apparentemente sono destinatari effettivi del pagamento, ma che in realtà si frappongono fra il pagatore e l'effettivo percipiente, al solo scopo di godere di indebiti vantaggi fiscali (in questo senso la disposizione dell'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 può reputarsi norma anti elusiva). A ciò si aggiunga che, secondo le disposizioni approvate in sede OCSE, la qualifica di beneficiario effettivo è esclusa in capo a soggetti privi di reali poteri, tali da renderli meri intermediari (ovvero fiduciari), di altri soggetti, sicché in caso di incasso di somme a titolo di interessi, gli stessi devono essere riversati immediatamente in capo agli effettivi beneficiari.

CTP Milano n. 4091/8/2017 del 12/06/2017

La gratuità dell'incarico dell'amministratore

L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Questo diritto è disponibile, e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico. Non potrebbe, in ogni caso, riconoscersi all'amministratore un diritto ex lege al compenso, atteso che l'amministratore, che è organo al quale sono affidati poteri di gestione della società, è legato a questa da un rapporto di tipo societario che si caratterizza essenzialmente per l'immedesimazione organica, così da escludere la sussistenza (anche) di un rapporto contrattuale.

Cassazione n. 15382 del 21/06/2017

DOTTRINA

Gli effetti del principio di derivazione rafforzata secondo Assonime

Assonime ha precisato che il nuovo principio di derivazione rafforzata, introdotto dall'articolo 13-bis del D.L. n. 244/2016 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 19/2017, si riferisce alle imprese che sono tenute:

- ad adeguarsi alle novità introdotte dal D.lgs n. 139/2015;
- a seguire la nuova prassi contabile OIC, con la sola eccezione delle micro-imprese.

Nonostante l'introduzione del principio di derivazione rafforzata, continuano a conservare una valenza preminente:

- le disposizioni del TUIR che, pur partendo dalla rappresentazione di bilancio, derogano alla diretta rilevanza dei componenti reddituali iscritti a Conto economico per motivi meramente fiscali (ad esempio, la deducibilità di ammortamenti, degli accantonamenti e delle rettifiche di valore);
- le disposizioni che stabiliscono che alcuni proventi od oneri rilevano secondo il principio di cassa (es. dividendi e contributi);
- le disposizioni che ripartiscono o differiscono la rilevanza di componenti positivi/negativi (rateizzazione delle plusvalenze e disciplina degli interessi passivi), ne escludono in tutto o in parte la rilevanza (es. esclusione dei dividendi o indeducibilità dei costi non inerenti) o assumono parametri diversi dal bilancio (es. transfer pricing).

Inoltre, in base al nuovo principio di derivazione rafforzata, l'operazione di acquisto (e di rivendita) di azioni proprie deve essere considerata anche per le società emittenti ITA GAAP come una vicenda di natura patrimoniale, ossia come una fattispecie che si colloca al di fuori del circuito impositivo (tuttavia, per le micro-imprese la rivendita delle azioni proprie in portafoglio continua a determinare l'emersione di plusvalenze o minusvalenze secondo le vecchie regole fiscali così da gestire un doppio binario civile e fiscale).

Assonime, circolare n. 14 del 21/06/2017

IVA

LEGISLAZIONE

Le disposizioni attuative in materia di “split payment IVA”

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 27 giugno 2017, con il quale sono state definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, relative allo “split payment IVA”. Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017.

In sede di prima applicazione, il decreto prevede che:

- fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017;
- al fine di agevolare l'adeguamento dei sistemi contabili alle disposizioni dell'articolo 17-ter del decreto n. 633/1972, le società contemplate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del D.M. del 23 gennaio 2015, possono annotare le fatture, per le quali l'esigibilità si verifica dal 1 luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell'imposta, entro il 18 dicembre 2017.

Con riguardo all'individuazione delle società destinatarie dei nuovi obblighi, si rinvia agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze.

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/06/2017

INTERPRETAZIONI

Le note di variazione in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento del cessionario o committente

La Direzione regionale delle Entrate del Lazio ha precisato che per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, in presenza di risoluzione contrattuale per inadempimento del cessionario o committente, possono essere emesse delle note di variazione in diminuzione dal cedente o prestatore per le sole prestazioni che il "committente" ha ricevuto ma non ha onorato con il pagamento del relativo corrispettivo. In generale, quindi, è possibile emettere note di variazione in diminuzione per i soli canoni fatturati ma non incassati dal cedente o prestatore, nell'ipotesi in cui sia stata fatta valere la clausola risolutiva prevista dal contratto.

DRE Lazio, interpello del 03/05/2017

Chiarimenti in materia di versamento del saldo IVA

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti in materia di versamenti IVA, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 193/2016, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia, segnaliamo principalmente che:

- anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'IVA, versando l'imposta entro il 30 giugno;

- il differimento del versamento del saldo IVA al termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001 (30 giugno) può essere ulteriormente posticipato al 30 luglio (31 luglio per il 2017 dato che il 30 cade di domenica). Ne consegue che il versamento del saldo IVA può essere differito:
 - a) al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
 - b) al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 73 del 20/06/2017

GIURISPRUDENZA

La disapplicazione della prescrizione per gravi frodi IVA

La fattispecie esaminata dalla suprema corte non possiede nessuno degli elementi per la determinazione della gravità del reato. Infatti, non vi corrisponde, in primo luogo, l'entità dell'IVA evasa, pari ad euro 12.200, e dunque ampiamente al di sotto della soglia di punibilità prevista normativamente per la fattispecie delittuosa (articolo 10-ter del D.lgs. n. 74/2000) di mero inadempimento: dato, questo, già sufficiente ad escludere l'integrazione del requisito della gravità della frode secondo la più recente giurisprudenza della Corte per la quale, "in tema di reati tributari caratterizzati dalla previsione di una soglia di punibilità rapportata all'entità dell'imposta evasa, il requisito della gravità della frode, che - in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco e altri, dell'8 settembre 2015, C-105/14 - impone la disapplicazione della disciplina della prescrizione ex articoli 160 e 161 del Codice penale, se insorge pregiudizio per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, non può assumere rilievo qualora l'evasione si contenga sotto la soglia predetta, giacché questa è da considerarsi quale indice legislativo di ritenuta assenza di offensività".

Inoltre non vi corrisponde il tenore complessivo della vicenda (caratterizzata da un unico episodio di utilizzo, in dichiarazione, di una fattura per operazione inesistente), in alcun modo classificabile come "grave" in relazione al danno o al pericolo cagionato, alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e, più in generale, alle modalità dell'azione, nonché all'elemento soggettivo.

Cassazione penale n. 31265 del 22/06/2017

Non si applica il regime di non imponibilità IVA per le prestazioni di servizi fornite a soggetti diversi dall'esportatore o dal destinatario dei beni

L'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da questa disposizione non si applica ad una prestazione di servizi, relativa a un'operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove questi servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni. Un'interpretazione estensiva di questa disposizione, che includa servizi che non sono forniti direttamente all'esportatore, all'importatore, o al destinatario di tali beni, potrebbe comportare, in capo agli Stati membri e agli operatori interessati, vincoli che risulterebbero inconciliabili con la corretta e semplice applicazione delle esenzioni, prescritta all'articolo 131 della direttiva 2006/112.

Corte di Giustizia UE, causa C-288/16 del 29/06/2017

ALTRE IMPOSTE

GIURISPRUDENZA

Il “prezzo valore” per gli immobili acquistati in sede di espropriazione forzata o asta pubblica

L'acquirente di immobile abitativo ha il diritto di richiedere l'applicazione del criterio del “prezzo valore” ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali anche per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di procedure esecutive e/o di aste pubbliche.

Cassazione n. 13033 del 24/05/2017

Rendita vitalizia come corrispettivo per la cessione di immobili

In riferimento alla costituzione di una rendita vitalizia a fronte della cessione di immobili, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del TUR in presenza di un atto con due o più disposizioni si considera l'atto come se contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa e quindi, in questo caso, la cessione immobiliare del 9% contro il 3% della rendita perpetua. Inoltre, non è possibile applicare la determinazione della base imponibile per “prezzo valore” ai casi in cui il negozio tassato sia la costituzione di una rendita vitalizia.

CTR Lombardia n. 99/67/17 del 16/01/2017

DOTTRINA

La legge "Dopo di noi" a tutela delle persone con disabilità gravi

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato nello studio n. 33-2017/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari del 18/05/2017, la legge sul “Dopo di noi” e la fiscalità degli strumenti di destinazione patrimoniale.

Si ricorda che con la Legge n. 112/2016 (c.d. legge sul “Dopo di noi”), il legislatore ha riconosciuto un importante ruolo ad alcuni strumenti di destinazione e separazione patrimoniale, ritenendoli meritevoli sul piano sociale in quanto finalizzati a realizzare valori primari, quali quelli della assistenza e della protezione di persone con disabilità gravi (in questa prospettiva, sono riservate disposizioni fiscali di carattere agevolativo a trust, vincoli di destinazione ex articolo 2645 ter del Codice civile e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, in una chiara logica di sussidiarietà orizzontale). Dal punto di vista fiscale, la portata della Legge n. 112/2016 può soprattutto apprezzarsi considerando che, per la prima volta dall'ampliamento del presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, si pone una regolamentazione, sia pure di tipo prevalentemente promozionale, relativa all'applicazione di questo tributo (oltre che delle imposte di registro ed ipocatastali) ai negozi di destinazione. Non solo, quindi, questa legge assume rilievo per il contenuto agevolativo, ma altresì per il potenziale impatto sul piano interpretativo, alla luce dell'ampio dibattito che in questi anni si è progressivamente sviluppato circa l'imposizione fiscale delle fattispecie negoziali di costituzione di vincoli di destinazione.

Consiglio nazionale del notariato, studio n. 33-2017/T

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

LEGISLAZIONE

Approvazione dei modelli di garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 18 maggio 2017, con il quale sono stati approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.M. 6 febbraio 2017 n. 22, i modelli da utilizzare per prestare la garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del D.lgs n. 546/1992. In particolare si tratta di:

- 1) modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
- 2) modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante;
- 3) modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2017

La notifica degli atti tramite PEC nei confronti dei soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 120768 del 28/06/2017 che regola le modalità con cui le persone fisiche (residenti e non residenti) e i soggetti diversi da persone fisiche non obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC devono comunicare, tramite i servizi telematici dell'Agenzia, i dati relativi al proprio indirizzo di posta certificata per ricevere la notificazione di avvisi e cartelle di pagamento tramite questo mezzo. Queste nuove modalità vanno a sostituire il precedente modello approvato con il provvedimento n. 44027/2017 del 03/03/2017. Sempre tramite i servizi telematici possono essere comunicate la variazione e la revoca dell'indirizzo PEC precedentemente trasmesso.

A decorrere dal 1 luglio 2017, l'indirizzo PEC comunicato dal richiedente può essere utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, ai sensi dell'articolo 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973. Lo stesso indirizzo PEC può essere utilizzato, sempre a decorrere dal 1 luglio 2017, anche dall'agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall'Agenzia delle Entrate. Al contribuente è data la possibilità di revocare l'indirizzo PEC inviando all'agente della riscossione un'apposita richiesta con le modalità indicate da quest'ultimo sul proprio sito internet. In questo caso, l'agente della riscossione, avvisa l'interessato dell'avvenuta registrazione della revoca nei propri archivi, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio del medesimo avviso. La comunicazione, la variazione e la revoca dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta l'avvenuta ricezione.

Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 120768 del 28/06/2017

GIURISPRUDENZA

La mancata comunicazione della data di fissazione dell'udienza di primo grado

L'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni liberi prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nullità che si realizza sia nel caso di omesso invio dell'avviso, sia nel caso di invio effettuato senza il rispetto del termine stabilito dalla legge.

Cassazione n. 13319 del 26/05/2017

L'accertamento basato sui "brogliacci"

Nell'accertamento tributario la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973 e legittima di per sé, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo, incombando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli. Nel caso particolare, la Commissione regionale con riguardo alla determinazione del reddito, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione sulla legittimità della ricostruzione induttiva del reddito imponibile a seguito del ritrovamento di una contabilità parallela, a prescindere da altri elementi, ha osservato che nella specie il controllo incrociato tra documenti extra contabili e contabilità della società era stato effettuato dalla Guardia di finanza, "che proprio attraverso la comparazione dei brogliacci con la contabilità generale (non solo il libro giornale, ma anche i "sottoconti clienti" - in cui non risultavano precisate le caratteristiche e l'iter dei titoli di credito ricevuti in pagamento - ed il sottoconto "effetti attivi") ha determinato i ricavi non dichiarati, sulla base dei dati dei primi non riportati nei libri contabili ufficiali".

Cassazione n. 16060 del 28/06/2017

Giudizi che si riferiscono al medesimo rapporto giuridico con sentenza passata in giudicato

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

L'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

Cassazione n. 16064 del 28/06/2017

DOTTRINA

L'attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale

L'AIDC ha affermato che la presunzione secondo la quale nel caso di ristretta compagine sociale i maggiori redditi imponibili definitivamente accertati in capo ad una società di capitali si presumono attribuiti pro quota ai suoi soci può trovare applicazione solo qualora il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società implichi una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte.

Questa presunzione può trovare applicazione solo e nei limiti in cui il maggior reddito accertato in capo alla società discenda da ricavi non dichiarati o da costi fittiziamente sostenuti (oggettivamente inesistenti). Viceversa, la stessa non può trovare applicazione nei casi in cui il maggior reddito imponibile accertato nei confronti della società non sia chiaramente rappresentativo di una disponibilità finanziaria occulta che possa essere stata distribuita ai soci. In ogni caso, il maggior reddito che può essere considerato definitivamente distribuito ai soci è pari solo al maggior reddito accertato in capo alla società al netto delle imposte che su tale reddito, per effetto dell'accertamento, la stessa è chiamata a corrispondere.

AIDC, norma di comportamento n. 198 del 28/06/2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA

L'inapplicabilità della procedura di transfer pricing nel caso di contratto di commissione

Non può essere applicata la procedura del transfer pricing per la determinazione del maggior valore da assoggettare a tassazione, con il metodo TNMM (Transactional net margin method), quando il contratto commerciale tra le parti sia un contratto di commissionario e non di distribuzione.

Nel caso di specie, una Srl italiana impugnava un avviso di accertamento concernente le sole operazioni poste in essere con una consociata di diritto austriaco per la quale la Srl italiana agiva come agente commissionario. La società specificava poi che, essendo commissionaria non incorreva in due tipi di rischio tipici delle imprese che operano come distributrici, ovvero, da una parte il rischio magazzino e, dall'altra, il rischio di crediti inesigibili. Questi rischi determinano margini più elevati per l'attività di distribuzione rispetto a quella di agenzia. Inoltre, nel nostro caso, le risultanze dello studio di settore davano ampia conferma della congruità dei ricavi realizzati dalla ricorrente rispetto al cluster di riferimento. L'Ufficio avrebbe eventualmente potuto contestare altri fattori, quali ad esempio la congruità della percentuale di provvigione, qualora fosse stata ritenuta non idonea, ma mai avvalersi della metodologia del transfer pricing, come invece ha seguito. Stando così, la ricostruzione dei ricavi, praticata dall'Ufficio, si basa su un puro procedimento induttivo che non si addice ad una società che svolge funzioni di commissionaria e non di distributrice.

Pertanto, per l'attività di commissionario così come delineato, non trova spazio la teoria del transfer pricing, mentre ha valenza lo studio di settore, relativo alla specifica attività svolta.

CTP Milano n. 2961/1/17 del 18/04/2017